

Il nuovo [DPCM 24 ottobre 2020](#) all'articolo 1 lettera ll) in merito alle attività professionali, ha confermato le seguenti raccomandazioni che avranno efficacia **fino al 24 novembre 2020**:

- a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Inoltre all' articolo 1 lettera o) viene confermata la raccomandazione di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza e che lo spostamento delle persone fisiche con mezzi pubblici/privati avvenga solo per esigenze lavorative, di studio, salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (articolo 1 punto 4).

Il medesimo DPCM all'articolo 2 ha confermato che: tutte le attività produttive/ industriali/ commerciali devono rispettare il contenuto del protocollo condiviso negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020 di cui all'[allegato 12](#) nonché quello sottoscritto per i cantieri il 24/04/2020 di cui all'[allegato 13](#).

Il successivo articolo 3 punto 5 ha disposto che è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile per i datori di lavoro privati nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13.

Inoltre la nuova **Ordinanza regionale n. 624 del 27 ottobre** ha confermato quanto previsto dalle precedenti ordinanze per quanto attiene le attività professionali, per garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro in Lombardia (vedi [allegato n. 1](#) e vedi [allegato n.2](#) ).

I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- il personale o i collaboratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l'attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID - 19;
- il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.

I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all'[art. 1 lettera ll\)](#), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Da ultimo Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana hanno firmato una [nuova Ordinanza](#) per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19.

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, **dalle ore 23.00 alle ore 5.00** a partire dal **22 ottobre 2020**, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione, [qui](#) disponibile.

È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

**Le misure sono efficaci fino al 13 novembre 2020.**

Questo Ordine raccomanda un'attenta valutazione della configurazione specifica di ogni studio professionale (localizzazione puntuale della struttura, provenienza e numero dei collaboratori, tipologia delle attività svolte, interferenze dei flussi in entrata e uscita dello studio con il contesto all'interno del quale si colloca, etc.) al fine se possibile di attuare il lavoro agile nella tutela della salute collettiva.

*Aggiornata al 28/10/2020*